



Decreto Rettorale

Repertorio n. 1571/2018

Prot n. 158261 del 26/10/2018

OGGETTO: Regolamento del Dipartimento e dei Consigli di corso di studio di Fisica e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Ferrara - emanazione modifiche di adeguamento al Regolamento-tipo dei dipartimenti e dei consigli di corso di studio dell'Università degli Studi di Ferrara

IL RETTORE

- visti gli artt. 14, 36, 38, 48 e 55 dello Statuto di Ateneo;
- visto il *Regolamento-tipo dei Dipartimenti e dei Consigli di Corso di studio dell'Università degli Studi di Ferrara*, emanato con D.R. rep. n. 484/2017 -prot n. 33715 del 03/04/2017;
- visto il *Regolamento del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Ferrara* il cui ultimo aggiornamento è stato disposto con D.R. rep. n. 701/2013 - prot n. 14007 del 10/06/2013;
- visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra alle modifiche di adeguamento del regolamento dipartimentale al suddetto regolamento nella seduta del 26 settembre 2018

DECRETA

Art.1 - Emanazione

- di emanare le modifiche di adeguamento del *Regolamento del Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio di Fisica e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Ferrara* il cui testo è allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

Art. 2 - Pubblicazione

- il *Regolamento del Dipartimento e dei Consigli di Corso di Studio di Fisica e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Ferrara* entra in vigore e produce i suoi effetti dal giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.

IL RETTORE

(f.to Prof. Giorgio Zauli)

**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO E DEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO DI FISICA E SCIENZE
DELLA TERRA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA**

ART. 1 - AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento concerne le attribuzioni, la gestione ed il funzionamento del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra istituito con Decreto Rettorale rep. n. 1283/2012, prot. n. 22484 dell'1/10/2012 in osservanza degli artt. 35-39 e del Titolo VI (Norme comuni) dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 16-03-2012, nonché del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 2 - COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO

1. In conformità all'art. 35 dello Statuto, il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, esercita le seguenti funzioni:

- a) promuove, sostiene e coordina lo svolgimento di attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari elencati nell'atto costitutivo o successivamente inseriti e la pubblicazione e diffusione dei risultati e degli esiti di tali attività a livello nazionale ed internazionale;
- b) organizza seminari, convegni e iniziative a carattere scientifico e culturale, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
- c) in raccordo con lo IUSS-Ferrara 1391, concorre all'istituzione dei Dottorati di Ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari elencati nel suo atto costitutivo e all'organizzazione e gestione delle relative attività didattiche e di ricerca;
- d) propone l'istituzione dei corsi di studio, organizza, cura e gestisce le attività didattiche inerenti ai corsi di studio attivati, cooperando a tal fine con i Consigli di corso di Studio o con i Consigli delle Scuole nonché - nel caso di corsi interdipartimentali/interateneo e programmi integrati di studio presso università estere - con le altre strutture e/o Istituzioni interessate;
- e) promuove e cura iniziative didattiche, master e corsi di formazione e perfezionamento *post lauream*, e propone l'istituzione di Scuole di specializzazione;
- f) propone l'istituzione di Centri di servizio, Centri di ricerca, Centri di servizio e ricerca e Centri di supporto alla didattica;
- g) concorre alla definizione della programmazione dell'Ateneo relativamente agli ambiti della ricerca e della didattica di propria competenza;
- h) adotta un sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) per promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività di didattica e di ricerca dipartimentale, secondo le indicazioni

- dell'ANVUR, del Nucleo di Valutazione interno e della Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- i) formula le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori universitari, nonché dei ricercatori a tempo determinato;
 - l) espleta attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione;
 - m) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 3 - SEDE, LOCALI E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra ha sede presso il Polo Scientifico Tecnologico dell'Università di Ferrara, Via Saragat, 1 - 44122 Ferrara e occupa i locali evidenziati in dettaglio nelle planimetrie allegate.
2. I locali sopra citati e i beni concessi in uso al Dipartimento, quali risultanti dai registri inventariali, possono essere utilizzati soltanto in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 2.
3. L'attività amministrativo-gestionale del Dipartimento viene svolta dalla Segreteria amministrativa, cui è preposto il Segretario Amministrativo del Dipartimento.

ART. 4 - COMPONENTI ED ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Afferiscono al Dipartimento:
 - a) i professori e i ricercatori, compresi quelli a tempo determinato, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Dipartimento o che vi hanno successivamente aderito fino alla istituzione effettiva, nonché i professori e i ricercatori che sono stati chiamati su proposta del Dipartimento posteriormente alla sua costituzione;
 - b) il personale tecnico e amministrativo indicato nel decreto rettorale di costituzione, nonché il personale successivamente assegnato al Dipartimento.
2. Concorrono e partecipano all'espletamento delle attività di competenza del Dipartimento i soggetti ai quali siano stati attribuiti incarichi di insegnamento con contratti stipulati a norma dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i soggetti ai quali siano stati conferiti incarichi di supporto alla didattica, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i titolari di borse di studio e di ricerca conferite dall'Ateneo, il personale assunto all'interno di programmi di ricerca o didattica dell'Unione Europea.
3. Sono organi del Dipartimento il Direttore, il Consiglio di Dipartimento e - ove costituita - la Giunta di Dipartimento.

ART.5 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore del Dipartimento, eletto in conformità a quanto stabilito dall'art. 37 dello Statuto con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, ha la rappresentanza del Dipartimento e la responsabilità della sua gestione.

2. Il Direttore svolge le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:

a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e cura l'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio;

b) presiede la Commissione Paritetica Docenti-Studenti personalmente o tramite un suo delegato;

c) designa il Vice-direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore ai fini dell'adozione del provvedimento di nomina;

d) provvede alla nomina di propri delegati per specifici compiti e materie di competenza del Dipartimento;

e) autorizza, nel rispetto dell'autonomia di cui godono i titolari di fondi di ricerca nella gestione degli stessi, le spese effettuate dal dipartimento;

f) in collaborazione con il Segretario Amministrativo, predispone i documenti contabili dipartimentali previsti dalla normativa vigente;

g) emana decreti attuativi nelle materie previste da regolamenti interni; nei casi di necessità, opportunità o urgenza adotta decreti da sottoporsi a successiva ratifica del Consiglio, relativi a materie di competenza dell'organo collegiale;

h) adotta provvedimenti in merito all'organizzazione delle risorse e del personale tecnico, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi collegiali e direzionali dell'Ateneo;

i) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

ART. 6 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto, in conformità all'art. 38, comma 3 dello Statuto, dai professori di ruolo e dai ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento, nonché dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi di ricerca, degli assegnisti di ricerca e degli studenti eletti o designati con le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato e presieduto dal Direttore, che ne predispone l'ordine del giorno. La convocazione avviene tramite messaggio di posta elettronica inviato ai componenti

con un preavviso di almeno sei giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.

3. Il Consiglio di Dipartimento è convocato almeno una volta ogni 2 mesi e, in ogni caso, in tempo utile, almeno per:

a) discutere ed approvare i documenti contabili a consuntivo, conformemente alla prescrizioni del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) discutere ed approvare i documenti contabili di previsione, conformemente alla prescrizioni del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) discutere ed approvare i documenti necessari a soddisfare i requisiti di sistema per l'Assicurazione della Qualità della didattica e della ricerca, conformemente ai requisiti previsti da ANVUR.

4. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, è convocato ogni qual volta il Direttore ne ravvisi la necessità o su motivata richiesta scritta di almeno 1/5 dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro sei giorni dalla presentazione della richiesta.

5. Sono legittimati a partecipare alle adunanze convocate dal Direttore tutti i soggetti che, a norma del comma 1 del presente articolo, compongono il Consiglio di Dipartimento. Alle adunanze partecipa altresì, con funzioni di segretario verbalizzante, il Segretario Amministrativo del Dipartimento o un suo delegato. Il Direttore può invitare alle adunanze del Consiglio soggetti diversi dai suoi componenti, ritenuti idonei - per le loro specifiche competenze ed esperienze - a fornire un contributo significativo alla discussione e trattazione di singole questioni: i soggetti in tal modo invitati sono legittimati a partecipare all'adunanza del Consiglio, senza diritto di voto.

6. Le sedute sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti; ai fini del calcolo della maggioranza assoluta non vanno detratti gli assenti giustificati.

7. Salvo quanto diversamente disposto da norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

8. La legittimazione dei componenti del Consiglio a concorrere all'adozione delle delibere esprimendo il proprio voto varia in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno, in conformità alla normativa vigente.

9. Delle adunanze del Consiglio di Dipartimento viene predisposto e redatto, da parte del Segretario, apposito verbale, che viene sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Direttore.

ART. 7 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

In particolare, il Consiglio di Dipartimento esercita:

A. funzioni amministrativo/gestionali:

- 1) approva la Proposta di Regolamento del Dipartimento e le Proposte di integrazioni e modificazioni dello stesso, sottoponendole al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'adozione;
- 2) approva gli atti e i piani di programmazione e di sviluppo della ricerca e della didattica dipartimentali che concorrono a determinare il Piano Strategico di Ateneo e tutti gli altri documenti di programmazione;
- 3) esercita la potestà regolamentare, dettando le norme di dettaglio previste nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo, al fine di dare attuazione alle decisioni generali definite dagli organi di governo dell'Ateneo;
- 4) elegge il Direttore di Dipartimento;
- 5) approva i documenti contabili previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione e di Contabilità;
- 6) delibera in merito all'eventuale costituzione o scioglimento di Sezioni;
- 7) delibera in merito alla costituzione di una Giunta, stabilendo se e con riferimento a quali materie delegare alla Giunta stessa la potestà decisionale, designandone su proposta del Direttore, i componenti;
- 8) determina, il budget di spesa da destinare alle diverse attività del Dipartimento e quelle destinate al funzionamento e alle spese della Segreteria amministrativa.

B. funzioni relative alla didattica:

- 1) delibera in merito alla partecipazione ad una Scuola istituita presso l'Ateneo;–
- 2) approva il Regolamento didattico di dipartimento, sentiti i Consigli di Corsi di studio e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- 3) predispone e approva l'offerta formativa per i corsi di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo;
- 4) delibera le coperture degli insegnamenti dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo con personale docente del dipartimento;

- 5) predispone l'elenco degli insegnamenti dei corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo che non è possibile coprire mediante personale del Dipartimento in quanto appartenenti a SSD non presenti in Dipartimento;
- 6) delibera in merito ai bandi di contratti di insegnamento per i corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile amministrativo che non sia possibile coprire mediante personale docente del Dipartimento o con personale docente di altri Dipartimenti, previo accertamento delle disponibilità finanziarie;
- 7) fornisce parere ai fini dell'attribuzione di contratti di insegnamento per corsi appartenenti a SSD rappresentativi del Dipartimento, banditi da altro Dipartimento che non abbia docenti strutturati negli stessi SSD;
- 8) delibera la copertura, o l'impossibilità alla copertura, con personale docente del Dipartimento di insegnamenti di corsi di studio di cui il Dipartimento non è responsabile amministrativo e per il quale sia stata fatta esplicita richiesta da parte di altri Dipartimenti;
- 9) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei Consigli dei Corsi di studio ove questi esplicano la loro attività;
- 10) coordina le attività didattiche, anche integrative, programmate dai Consigli di Corso di studio dipartimentali;
- 11) approva la documentazione, predisposta e precedentemente approvata dai Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento, necessaria a soddisfare i requisiti di sistema per l'Assicurazione della Qualità della Didattica, da trasmettere al Presidio Qualità di Ateneo, al Nucleo di Valutazione e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti, secondo le indicazioni e le modalità previste da ANVUR (in attuazione del D.Lgs. 19 del 27/01/2012).

C. funzioni relative alla ricerca:

- 1) approva la creazione e le regole di funzionamento e organizzazione di "centri di studio" e "laboratori di ricerca", anche in comune con gli altri Dipartimenti dell'Università di Ferrara o di altre Università italiane o straniere e con altre istituzioni scientifiche; predispone i necessari strumenti organizzativi e promuove, secondo le necessità, eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
- 2) predispone ed approva la documentazione necessaria a soddisfare i requisiti di sistema per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca Dipartimentale, da trasmettere al Presidio Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, secondo le indicazioni e le modalità previste da ANVUR (in attuazione del D.lgs. 19 del 27/01/2012);

- 3) formula le richieste di finanziamento e di assegnazione di personale tecnico e amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito del Dipartimento;
- 4) approva la stipulazione di contratti con professori e tecnici, con collaboratori autonomi, per assegni di ricerca, borse di studio per attività di ricerca post-laurea, nonché di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, per l'uso di strutture extra-universitarie e per attività di ricerca e consulenza;
- 5) approva la partecipazione a cicli di dottorato di ricerca.

ART. 8 - GIUNTA DEL DIPARTIMENTO

- 1) La Giunta del Dipartimento è costituita dal Direttore, da un massimo di nove componenti e dal Segretario di dipartimento o un suo delegato con funzione verbalizzante.
- 2) La composizione della Giunta è approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
- 3) I componenti della Giunta restano in carica per la durata del mandato del Direttore.
- 4) La Giunta è convocata dal Direttore, che la presiede, non meno di due volte l'anno, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- 5) Essa deve essere convocata almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione, salvo casi di comprovata urgenza. La convocazione è regolarmente eseguita anche tramite posta elettronica.
- 6) La Giunta:
 - a) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore nella esecuzione dei compiti demandati a quest'ultimo;
 - b) delibera in via definitiva sulle materie con riferimento alle quali il Consiglio di Dipartimento le abbia delegato la potestà decisionale.

ART. 9 CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, dello Statuto, il Consiglio dei Corsi di studio dipartimentali e interdipartimentali è composto da:
 - a) professori e ricercatori strutturati titolari degli insegnamenti previsti dal Corso di studio;
 - b) professori a contratto incaricati di svolgere insegnamenti ufficiali del Corso di studio, i quali partecipano ai Consigli nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, del DPR 242/1998;
 - c) una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti strutturati del Corso di studio.

2. Il Coordinatore è eletto secondo le previsioni dello Statuto, tra i professori e i ricercatori.

3. La composizione del Consiglio di Corso di studio varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. I docenti di cui al comma 1, lett. a) e la rappresentanza degli studenti di cui al comma 1, lett. c) approvano la programmazione didattica e gli atti relativi al sistema della qualità.

4. Salvo diversa disposizione, per la validità delle sedute è necessario:

a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati tramite messaggio di posta elettronica con indicazione dell'ordine del giorno;

b) la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ai fini del calcolo della maggioranza assoluta sono detratti gli assenti giustificati.

5. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione di legge, di Statuto e dei regolamenti.

6. I Consigli di Dipartimento possono istituire Consigli unici di Corso di studio ai sensi dell'articolo 42, comma 5, dello Statuto e dell'articolo 16 del Regolamento didattico di Ateneo. La composizione dei Consigli unici di Corso di studio è quella prevista nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 10 CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO. ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di Corso di studio esercita tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal presente Regolamento.

2. Nell'ambito delle attività di autovalutazione previste dal D.Lgs. 19/2012 e dal DM 47/2013 e successive modifiche il Consiglio di Corso di studio è inoltre tenuto a nominare un Gruppo di Riesame, presieduto dal Coordinatore del Corso, con il compito di redigere, entro il 31 gennaio ogni anno, il Rapporto di Riesame annuale, e il Rapporto di Riesame ciclico secondo le modalità e le tempistiche previste dal documento Politiche di Ateneo e Programmazione.

ART. 11 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI

1. Presso il Dipartimento è costituita ai sensi dell'art. 43 dello Statuto una Commissione Paritetica Docenti-Studenti che svolge i seguenti compiti:

a) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio;

b) esamina i programmi dei singoli insegnamenti al fine del loro coordinamento;

c) verifica la corrispondenza dei crediti attribuiti alle singole attività formative, alle lezioni impartite dai docenti ed allo studio necessario agli studenti;

d) fornisce il parere obbligatorio di cui all'art. 12, comma 3 del DM 270/2004 circa la coerenza dei

crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;

e) formula proposte per il miglioramento della didattica e sull'adozione di forme di sperimentazione didattica ed organizzativa del dipartimento;

f) valuta l'organizzazione didattica del dipartimento sotto il profilo della predisposizione del calendario delle lezioni, di quello degli esami e degli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori formulando proposte;

g) valuta che i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;

h) valuta che i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;

i) valuta che al riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui corsi di studio negli anni successivi;

l) valuta che la qualificazione dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;

m) verifica la coerenza del progetto di corso di studio con le competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;

n) verifica che il Dipartimento renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della Scheda Unica Annuale-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun corso di studio offerto;

o) verifica che i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati ed utilizzati;

p) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e per i servizi agli studenti, coerentemente con le indicazioni fornite da ANVUR;

q) provvede annualmente alla stesura di una relazione per la valutazione della didattica dei corsi di studio afferenti al dipartimento e la formulazione di proposte nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, da trasmettere al Senato Accademico, al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione, secondo le indicazioni e le modalità previste da ANVUR (in attuazione del D.lgs. 19/2012);

r) svolge le funzioni che le vengono attribuite dal Consiglio di Dipartimento e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

2. Qualora il Dipartimento concorra all'istituzione di una Scuola, la Commissione Paritetica Docenti Studenti è costituita presso tale Scuola. In tale ipotesi la disciplina contenuta nel presente articolo trova applicazione con riferimento ai corsi di studio coordinati dalla Scuola.

3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da un docente, diverso dal Coordinatore e da uno studente per ogni Consiglio di Corso di studio o Consiglio unico di più Corsi di studio del Dipartimento. La Commissione è presieduta dal Direttore di Dipartimento o da un suo delegato.

4. I docenti della Commissione Paritetica Docenti-Studenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore di Dipartimento, gli studenti sono eletti tra gli studenti iscritti ai Corsi di studio afferenti al Dipartimento secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici. In mancanza di rappresentanti eletti o nel caso di rappresentanti decaduti, qualora non siano presenti nella graduatoria corrispondente studenti non eletti, la componente studentesca viene designata dal Consiglio degli Studenti tra coloro che presentano specifica candidatura, a seguito di comunicazione inviata agli studenti del Corso di studio interessato. I corsi di studio interdipartimentali rientrano nella competenza della Commissione Paritetica costituita presso il Dipartimento a cui è stata affidata la gestione amministrativa del corso (ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lett. b dello Statuto). La Commissione è costituita con delibera del Consiglio di Dipartimento, o Scuola, e dura in carica due anni solari. I componenti possono essere rispettivamente ridesignati e rieletti consecutivamente per una sola volta. Delle sedute della Commissione è redatto un sintetico verbale che dà atto dei presenti e delle determinazioni adottate.

ART. 12 - RICORSO CONTRO LE DELIBERE DEL DIPARTIMENTO

1. Avverso le decisioni del Consiglio di Dipartimento lesive - a giudizio dell'interessato - del principio di libertà della ricerca e dell'insegnamento, è ammesso il ricorso al Rettore entro 30 giorni dal momento in cui il soggetto interessato è venuto a conoscenza della delibera oggetto di contestazione. Il Rettore decide avvalendosi, ove ne ravvisi l'opportunità, del parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.

ART. 13 -AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE

1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale. Il Dipartimento predispone i programmi relativi alla propria attività e assicura una gestione efficace, efficiente ed economica delle risorse con riferimento ai propri obiettivi, secondo quanto indicato nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Dipartimento è soggetto ad analisi e valutazione al fine di misurare gli aspetti di efficienza sotto il profilo amministrativo-e gestionale, nonché la rispondenza agli obiettivi stabiliti nel Piano strategico triennale e a tal fine fornisce i dati necessari all'analisi.

3. Il Dipartimento può disporre e gestire i propri fondi, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 240/2010 e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e relative Linee Guida dell'Ateneo.

ART. 14 - GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE

1. Il Segretario Amministrativo di Dipartimento gestisce il fondo economale ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Gli anticipi per missione saranno erogati in via del tutto eccezionale, su autorizzazione del Direttore, sulla base di motivata giustificazione.

ART. 15 -PRESTAZIONI A PAGAMENTO

1. Il Dipartimento può effettuare prestazioni a favore di terzi, in conformità con le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e relative Linee Guida e nell'apposito Regolamento delle prestazioni conto terzi.

ART. 16 -ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. L'attività contrattuale del dipartimento, oltre che dalle disposizioni di legge applicabili, è regolata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e relative Linee Guida, nonché dal Regolamento delle spese in economia.

ART 17 - RAPPORTI CON LE SCUOLE

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai dipartimenti costituiti in Scuole, fatto salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto della Scuola di appartenenza.

ART. 18 - NORMA FINALE E TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nel relativo decreto rettorale di emanazione.